

LEGISLAZIONE PARTICOLARE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici e degli uditori laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 28-30 marzo 2011, in «Notiziario CEI» 45 (2011) 126-129.*

IL Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

- VISTE le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- CONSIDERATA la *Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;
- RITENUTA la necessità di aggiornare la *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;
- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei laici operanti presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani in qualità di giudici, uditori e difensori del vincolo;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva
la seguente determinazione

Giudici laici

1. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato giudice per un quinquennio, è assunto dalla Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di ufficio di particolare importanza. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato

* Vedi alla fine del documento le *Indicazioni* della Presidenza della CEI per l'applicazione di queste determinazioni e dopo le *Indicazioni*, la nota di A. ZAMBON, *Le Determinazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro dei fedeli laici che esercitano nei Tribunali ecclesiastici l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore e patrono stabile*.

giudice per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

2. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, di cui più della metà destinate all'attività istruttoria, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

3. Ai fini dell'assunzione si richiede:

- a. la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio;
- b. l'esercizio di due anni completi di praticantato come giudice membro del collegio (anche istruttore) presso il Tribunale; il periodo di praticantato è ridotto a un anno per coloro che esercitano l'ufficio di difensore del vincolo a tempo pieno o di uditore a tempo pieno da almeno due anni;
- c. la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:
 - *curriculum vitae* del candidato;
 - relazione dell'attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
 - parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
 - parere favorevole motivato del Moderatore.

4. Possono essere assunti dalla Regione ecclesiastica non più di due giudici laici per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

5. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

6. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di giudice in modo non stabile o non in via esclusiva, un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

7. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 3, lettera b.

Difensori del vincolo laici e uditori laici

8. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato difensore del vincolo per un quinquennio, è assunto dalla Regione ecclesiastica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,

della durata di cinque anni, non rinnovabile, con la qualifica di responsabile di progetto. Terminato il quinquennio, qualora sia nominato difensore del vincolo per un ulteriore quinquennio, è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

9. Il contratto di lavoro, di cui al numero precedente, può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, comprensive della partecipazione alle sessioni istruttorie e della redazione delle *animadversiones*, da svolgere, di norma, presso la sede del Tribunale ecclesiastico regionale.

10. Ai fini dell'assunzione, si richiede:

- a. la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio;
- b. l'esercizio di due anni completi di praticantato come difensore del vincolo presso il Tribunale;
- c. la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, corredata da:
 - *curriculum vitae* del candidato;
 - relazione dell'attività svolta nel periodo di praticantato, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
 - parere favorevole motivato del Vicario giudiziale;
 - parere favorevole motivato del Moderatore.

11. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un difensore del vincolo laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

12. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

13. La Regione ecclesiastica stipula con il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di difensore del vincolo in modo non stabile o non in via esclusiva, un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato in base alle prestazioni effettuate, nella misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.

14. La disposizione di cui al numero precedente si applica anche a coloro che esercitano il periodo del praticantato, di cui al numero 10, lettera b.

15. Il fedele laico che possiede i requisiti previsti dalla normativa canonica può essere nominato uditore con la medesima disciplina di cui ai numeri 8-14, in quanto a lui applicabile.

16. Può essere assunto dalla Regione ecclesiastica non più di un uditore laico per Tribunale ecclesiastico regionale. Eventuali eccezioni sono valutate dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, considerando il numero di cause introdotte e pendenti e l'organico del Tribunale.

17. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 28-30 marzo 2011, in «Notiziario CEI» 45 (2011) 130-131.

IL Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

- VISTE le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- CONSIDERATA la *Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;
- RITENUTA la necessità di aggiornare la *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;
- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva
la seguente determinazione

1. La Regione ecclesiastica può stipulare con il fedele laico che esercita l'ufficio di patrono stabile un contratto d'opera professionale.
2. Per la nomina all'ufficio di patrono stabile, il fedele laico, oltre ai requisiti previsti dalla normativa universale, deve aver conseguito il dottorato in diritto canonico. Si richiede, inoltre, la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio, che ne attesti l'inserimento nella comunità ecclesiale e la buona fama. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dalla Conferenza Episcopale Regionale.
3. Il patrono stabile presta l'impegno professionale in piena autonomia, secondo i tempi e le modalità organizzative previsti dal Regolamento del Tri-

bunale ecclesiastico regionale presso cui svolge il servizio (cfr art. 6 § 2 delle *Norme*), assicurando la presenza presso la sede dell'ufficio, nei giorni pattuiti, per rendere in misura adeguata il servizio di consulenza previa ai fedeli e il patrocinio nelle cause introdotte.

4. L'incarico di patrono stabile presso un Tribunale ecclesiastico regionale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani (cfr art. 6 § 1 delle *Norme*) e con l'assunzione della difesa dei patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.

5. Il patrono stabile riceve dalla Regione ecclesiastica un compenso costituito da una parte fissa, pari a € 2.000,00 mensili lordi, e da una parte variabile, pari a € 30,00 per colloquio di consulenza e a € 90 per libello introdotto.

6. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Indicazioni concernenti le Determinazioni circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici, degli uditori laici, e dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, 27 giugno 2011, in «Notiziario CEI» 45 (2011) 132-133.

LE *Determinazioni* approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 28-30 marzo 2011 intendono assicurare ai fedeli laici, che esercitano l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore o patrono stabile nei Tribunali ecclesiastici regionali, una disciplina del rapporto di lavoro adeguata alla mansione svolta, nella consapevolezza dell'alta rilevanza ecclesiale di tali uffici, che esige una peculiare competenza professionale, una sincera adesione al Magistero, una spiccata appartenenza ecclesiale e una condotta di vita conforme ai dettami della morale cattolica.

La prima *Determinazione*, in particolare, disciplina il rapporto di lavoro dei fedeli laici che esercitano in maniera stabile ed esclusiva l'ufficio di giudice, difensore del vincolo e uditore; la seconda *Determinazione* precisa le condizioni di esercizio dell'ufficio di patrono stabile da parte dei fedeli laici, definendone i criteri e i parametri per il compenso.

Allo scopo di favorirne la fruttuosa e omogenea applicazione, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha elaborato le seguenti indicazioni.

1. Compete ai Moderatori e ai Vicari giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali curare la corretta applicazione delle *Determinazioni*, avvalendosi dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici in particolare per quanto

concerne l'utilizzazione delle risorse economiche messe a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana per il funzionamento dei Tribunali.

2. Spetta all'Ufficio Nazionale predisporre i modelli di contratto di lavoro da utilizzare per le diverse tipologie professionali. L'Ufficio Nazionale presta consulenza ai Tribunali nel periodo di avvio della disciplina aggiornata, al fine di favorire la corretta applicazione delle *Determinazioni* per coloro che già prestano servizio. L'Ufficio deve essere sentito, nei singoli casi, prima dell'inizio del periodo di praticantato.
3. L'Ufficio Nazionale deve essere previamente informato qualora la Regione ecclesiastica, per il servizio presso il Tribunale, intenda assumere personale dipendente, avviare collaborazioni professionali stabili o mutare l'inquadramento o il livello retributivo del personale in servizio.
4. Al fedele laico che, al momento dell'entrata in vigore delle *Determinazioni*, esercita l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore o patrono stabile, deve essere assicurato un corrispettivo tendenzialmente non inferiore a quello attualmente percepito.
5. Qualora il periodo di *praticantato* previsto nella *Determinazione* concernente i giudici, i difensori del vincolo e gli uditori laici sia svolto da personale già dipendente, permane la disciplina del lavoro e la retribuzione spettante per la mansione precedentemente svolta.

Roma, 27 giugno 2011

LE DETERMINAZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI FEDELI LAICI CHE ESERCITANO
NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI L'UFFICIO DI GIUDICE, DIFENSORE
DEL VINCOLO, UDITORE E PATRONO STABILE

Le *Determinazioni* approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 28-30 marzo 2011¹ riguardano la disciplina del rapporto di lavoro dei fedeli laici che esercitano nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani l'ufficio di giudice, uditore, difensore del vincolo e patrono stabile. La loro pubblicazione è accompagnata dalle *Indicazioni* della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana [=CEI] del 27 giugno 2011. Queste ultime hanno lo scopo di favorire una corretta recezione e applicazione delle indicate *Determinazio-*

¹ La prima *Determinazione* riguarda la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici e degli uditori laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani; la seconda *Determinazione* concerne la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani.

ni da parte dei Moderatori e dei Vicari giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali; inoltre, contengono uno specifico riferimento all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della CEI, forniscono alcune indicazioni relative alla prima applicazione delle *Determinazioni*, specie per quei fedeli che, all'entrata in vigore delle *Determinazioni*, già esercitano l'ufficio di giudice, difensore del vincolo, uditore o patrono stabile nei Tribunali ecclesiastici regionali.

1. Uno sguardo retrospettivo

I testi in esame si inseriscono in un iter significativo di attenzione alla realtà amministrativa in genere riguardante i Tribunali ecclesiastici regionali, compresa la disciplina del rapporto di lavoro dei fedeli laici che operano al loro interno come giudici, uditori, difensori del vincolo, patroni stabili. Pertanto, è opportuno richiamare per sommi capi tale itinerario, prima di presentare il contenuto delle *Determinazioni*.

Due sono i punti di partenza significativi. Il primo è costituito dal can. 1649 § 1,² che attribuisce al moderatore del Tribunale specifici compiti in ordine alle spese giudiziali e agli onorari per le cause trattate avanti al medesimo Tribunale. Il secondo è dato dai numeri 57 e 58 del *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CEI, promulgato il 5 novembre 1990, che affida alla CEI, sentiti i moderatori dei Tribunali Ecclesiastici regionali, l'attuazione del disposto del can. 1649 per quanto riguarda i Tribunali ecclesiastici regionali.³ Il medesimo decreto generale raccomanda ai Vescovi diocesani di promuovere la qualificazione di sacerdoti idonei ad assumere i compiti di giudice e difensore del vincolo e ai moderatori dei Tribunali di favorire, ai sensi del can. 1490, la costituzione di patroni stabili posti liberamente a disposizione delle parti che volessero avvalersene.⁴

² «Il Vescovo, al quale spetta fare da moderatore del tribunale, stabilisca norme: 1° sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio; 2° sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti, e sul rimborso spese ai testi; 3° sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese; [...]».

³ «La Conferenza Episcopale Italiana, sentiti i moderatori dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali, darà disposizioni in ordine all'attuazione del can. 1649, aggiornandole periodicamente. In particolare, tali disposizioni indicheranno la misura minima e quella massima: a) delle spese processuali, precisandone le voci; b) delle spese per le rogatorie; c) degli onorari degli avvocati. La stessa Conferenza Episcopale indicherà criteri uniformi per la concessione alle parti del gratuito patrocinio o della riduzione delle spese. [...]» (n. 57).

⁴ «Per assicurare il retto e spedito funzionamento dei Tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale i Vescovi diocesani promuovano con ogni impegno la qualificazione di sacerdoti idonei ad assumere il compito di giudici e di difensori del vincolo (cf. cann. 1420 § 4; 1421 § 3 e 1435). I moderatori dei Tribunali regionali considerino con particolare attenzione l'indirizzo dato dal can. 1490 circa la costituzione, da parte dei Tribunali stessi e a loro carico, di patroni che siano a libera disposizione delle parti e, sentiti gli ufficiali, ne favoriscano per quanto possibile la realizzazione» (n. 58).

Al fine di portare a compimento tale impegno, la CEI ha percorso un graduale e puntuale iter di lavoro che ha portato alla promulgazione delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*. Le *Norme* furono approvate dalla XLI Assemblea Generale (6-10 maggio 1996) e promulgate il 18 marzo 1997.⁵ Sono state successivamente modificate nel 1998⁶ e nel 2001.⁷ Senza ripercorrere l'iter di formazione delle norme,⁸ è opportuno evidenziare che il testo è un decreto generale legislativo, ai sensi del can. 29; «si tratta di una vera e propria legge, emanata ai fini di dettagliare la normativa generale».⁹ Inoltre, le *Norme* fanno presente fin dall'inizio che i Tribunali ecclesiastici «hanno come soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e le gestione economica la Regione ecclesiastica di appartenenza, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto» (art. 1 § 1).¹⁰ Infine, rinviano a una tabella di costi determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo per alcune voci di spesa specifiche: le rogatorie eseguite da un Tribunale diocesano su richiesta di un Tribunale regionale (art. 2 § 2); le perizie (art. 4 § 1, lettera b); i contributi delle parti come concorso ai costi della causa (art. 4 § 2); la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori (art. 5 § 3). Alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana spetta inoltre dare ulteriori determinazioni circa le modalità di esercizio dell'attività dei patroni stabili (art. 6 § 1).

In esecuzione di tali disposizioni, a partire da alcune ipotesi di soluzione predisposte dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici, sentiti i vicari giudiziali dei Tribunali regionali, la Presidenza della CEI, nella riunione del 19 gennaio 1998, ha approvato le determinazioni circa i patroni stabili nelle cause di nullità trattate presso i Tribunali ecclesiastici regionali italia-

⁵ Il testo delle *Norme*, preceduto dalla *Recognitio* e dal *Decreto* di promulgazione è pubblicato in NCEI 31 (1997) 53-62.

⁶ Per il testo, si veda NCEI 32 (1998) 306-312.

⁷ Per il testo si veda NCEI 35 (2001) 74-80.

⁸ Si rinvia al riguardo, oltre che per una prima presentazione, a: M. RIVELLA, *Le Norme C.E.I. sul regime amministrativo dei Tribunali: un primo bilancio*, in *Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2004, pp. 335-339.

⁹ *Ibid.*, p. 337. L'autore continua precisando: «Come è noto, una conferenza episcopale può emanare decreti generali legislativi solo nei casi previsti dal diritto universale o per mandato speciale della Santa Sede, conferito *motu proprio* o richiesto dalla conferenza medesima, secondo il dettato del can. 455 § 1: nel caso di specie, dal momento che il codice di diritto canonico affida al Vescovo moderatore la competenza per regolamentare la disciplina del tribunale quanto alle spese e al patrocinio, è parso conveniente richiedere alla Santa Sede il mandato speciale per emanare la normativa».

¹⁰ In modo coerente con tale disposizione si pone il n. 1 delle *Indicazioni* della Presidenza del 27 giugno 2011: «Compete ai Moderatori e ai Vicari giudiziali dei Tribunali ecclesiastici regionali curare la corretta applicazione delle *Determinazioni* [...]».

ni, fissandone il compenso;¹¹ l'aggiornamento di quest'ultimo è stato poi assunto dal Consiglio Episcopale Permanente. Sempre a partire dal lavoro della Commissione Episcopale per i problemi giuridici, sentiti i vicari giudiziali, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 19-22 gennaio 1998, ha approvato le determinazioni dei costi indicati nelle *Norme*, relativi agli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali, alle perizie d'ufficio e agli onorari degli avvocati e dei procuratori.¹² Tali Determinazioni hanno fissato i criteri di remunerazione per gli operatori dei Tribunali, comprendendo in tale terminologia anche «i laici che esercitano l'ufficio di giudici e di difensori del vincolo», offrendo «una collaborazione professionale»; si ritenne infatti «opportuno precisare i criteri di remunerazione per gli operatori dei [...] tribunali» in occasione dell'entrata in vigore delle *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani*.¹³ Si iniziò pertanto a indicare una «remunerazione a prestazione» per i giudici e i difensori del vincolo. Sempre nella sessione del 19-22 gennaio 1998 si stabilì la periodicità dell'aggiornamento dei costi.¹⁴

Sembra ragionevole presumere che, alla base di tali disposizioni si ponga la constatazione della presenza di fedeli laici che esercitavano l'ufficio di giudice o di difensore del vincolo, seppure con un certo carattere di discontinuità. Al proposito, è utile ricordare che, con specifico riferimento all'ufficio di giudice, la Delibera CEI n. 12, del 23 dicembre 1983,¹⁵ in attuazione al disposto del can. 1421 § 2,¹⁶ ha determinato la possibilità che uno dei giudici della terna sia un laico.¹⁷ La penuria di sacerdoti debitamente preparati e l'affidamento a questi di

¹¹ *Determinazioni approvate dalla Presidenza circa i patroni stabili*, 19 gennaio 1998, in NCEI 32 (1998) 26-27.

¹² *Determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente* nella sessione del 19-22 gennaio 1998, in NCEI 32 (1998) 28-33.

¹³ *Ibid.*, in NCEI 32 (1998) 28.

¹⁴ I successivi aggiornamenti furono determinati dal Consiglio Episcopale Permanente nelle sessioni del 20-23 marzo 2000 (in NCEI 34 [2000] 91-95), del 24-27 settembre 2001 (in NCEI 35 [2001] 261-268), del 19-21 gennaio 2004 (in NCEI 38 [2004] 31-34), del 22-25 gennaio 2007 (in NCEI 41 [2007] 26-29), del 22-25 marzo 2010 (in NCEI 44 [2010] 108-111).

¹⁵ «È concessa la facoltà di assumere nei tribunali ecclesiastici un laico con le funzioni di giudice per la formazione del Collegio purché sia in possesso dei requisiti voluti dalla normativa canonica» (NCEI 17 [1983] 210).

¹⁶ «La Conferenza Episcopale può permettere che anche fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un collegio».

¹⁷ Per una prima presentazione della problematica relativa ai giudici laici si rinvia a: M. RIVELLA, *La determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Ius Ecclesiae* 15 (2003) 883-884. È opportuno osservare che la facoltà di nominare giudici laici, anche membri del collegio, è prevista dalle seguenti Conferenze Episcopali: Argentina, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea, Ecuador, Filippine, Gambia e Sierra Leone, Germania, Guatemala, India, Inghilterra e Galles, Irlanda, Messico, Namibia, Nigeria, Nuova Zelanda, Pacifico, Paraguay, Perù, Portogallo, Repubblica Dominicana, El Salvador, Scandinavia, Sri

altri incarichi pastorali ha comportato che tale ipotesi, inizialmente residuale, assumesse con il trascorrere del tempo sempre maggiore consistenza. Per tale motivo, mentre inizialmente si ritenne che le loro prestazioni professionali potessero essere remunerate singolarmente, mantenendo una caratteristica di occasionalità, nel gennaio 2003 il Consiglio Episcopale Permanente ha stabilito la possibilità di stipulare un contratto di collaborazione continuativa per i giudici laici impegnati a tempo pieno nel Tribunale regionale.¹⁸ Per tempo pieno si intendono trentasei ore settimanali, di cui almeno venti di attività istruttoria e il resto da dedicarsi allo studio delle cause e alla redazione dei voti, delle sentenze e dei decreti (n. 4). La medesima *Determinazione* richiede, previamente alla stipulazione di tale contratto, l'esercizio di un biennio di praticantato, con lo scopo di preparare e verificare l'operato del fedele laico.

L'evoluzione della disciplina giuslavoristica civile¹⁹ ha portato, in breve tempo, alla necessità di affiancare a tale modalità di disciplina del rapporto di lavoro il contratto di collaborazione a progetto. La caratteristica principale di tale contratto è costituita dall'individuazione di un progetto specifico svolto senza vincolo di subordinazione, pur concordando con il responsabile del progetto (in questo caso il Vicario giudiziale) la programmazione del lavoro, le sue modalità e l'orario. Negli anni successivi la medesima disciplina è stata applicata anche al difensore del vincolo laico e all'uditore laico, in mancanza di specifiche ed esplicite determinazioni per tali figure.

La disciplina del rapporto di lavoro prevista dalla *Determinazione* del 2003 ha contribuito a rendere più significativa la presenza dei laici nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani. Se nel 2002 soltanto quattro dei diciannove Tribunali ecclesiastici regionali annoveravano nell'organico la presenza di giudici laici,²⁰ nel marzo 2011, a partire dai dati in possesso dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della CEI, in ciascun Tribunale risultano presenti giudici e difensori del vincolo laici in modo significativo. Sono presenti infatti quarantatré giudici e centosessanta difensori del vincolo laici; a questi, poi, si devono aggiungere sei uditori. Si deve tuttavia precisare che il numero di

Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Zimbabwe. Tale facoltà era prevista dalla Conferenza Episcopale della Jugoslavia. È invece esplicitamente non prevista dalla Conferenza Episcopale di Malta e di Panama. I dati sono desunti da: J. MARTÍN DE AGAR – L. NAVARRO, *Legislazione delle Conferenze Episcopali complementare al C.I.C.*. Seconda edizione aggiornata, Roma 2009.

¹⁸ *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani* approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003, in NCEI 37 (2003) 29-32. Cfr M. RIVELLA, *La determinazione concernente la remunerazione ...*, cit., pp. 883-886.

¹⁹ Cfr Legge delega 10 febbraio 2003, n. 30 e relativo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, oltre alle direttive contenute nella circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2004, n. 1/2004.

²⁰ Cf M. RIVELLA, *La determinazione concernente la remunerazione ...*, cit., p. 884.

coloro che svolgono tali uffici in modo non occasionale, ma con una certa stabilità, è sensibilmente minore. Infatti, escludendo i due Tribunali del Vicariato di Roma, risultano diciannove giudici (in tredici Tribunali), quattro difensori del vincolo (in tre Tribunali) e tre uditori (in due Tribunali). La disciplina del lavoro della *Determinazione* del 2003 ha quindi aiutato la formazione e l'inserimento di fedeli, debitamente preparati, nell'organico dei Tribunali. In tal modo si è contribuito in modo efficace al servizio di giustizia dei Tribunali ecclesiastici, concorrendo alla generale riduzione delle cause pendenti presso i Tribunali ecclesiastici e favorendo una celere risposta ai fedeli che introducono una causa di nullità per il loro matrimonio. Contemporaneamente, tuttavia, sono emerse alcune difficoltà, legate in particolare a una certa provvisorietà che contraddistingue i rapporti di lavoro proposti. Ne consegue che non viene incentivato il coinvolgimento non occasionale di laici debitamente preparati e in possesso delle necessarie capacità. A partire dai dati emersi, poi, è risultata la necessità di fornire indicazioni univoche e specifiche anche per i difensori del vincolo e per gli uditori, non ritenendosi più sufficiente la sola indicazione del compenso per le singole prestazioni (sessione istruttoria e *animadversiones*).

La posizione dei patroni stabili necessita di una riflessione a parte. Le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* prevedono almeno due patroni stabili, ai sensi del can. 1490, nell'organico di ciascun Tribunale.²¹ Come noto, il patrono stabile svolge una duplice funzione, di consulenza e di assistenza in giudizio ai fedeli che, a prescindere dal reddito, intendano avvalersi della sua prestazione professionale senza oneri specifici a loro carico. Pur concordando con il Tribunale il luogo e la modalità del servizio e pur ricevendo la retribuzione dallo stesso Tribunale,²² è sempre stato sottolineata l'autonomia del patrono stabile,²³ con relativo inquadramento nello schema

²¹ «L'organico del Tribunale regionale deve prevedere l'istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore» (art. 6 § 1).

²² «Il patrono stabile non ricever alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio. Alla retribuzione dei patroni stabili provvede il Tribunale, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla C.E.I. e alle condizioni stabilite dalla medesima, fatte salve eventuali diverse determinazioni» (art. 6 § 3).

²³ «Sotto il profilo dell'inquadramento professionale il patrono stabile presta attività di lavoro autonomo o come esperto giuridico non professionista o come avvocato professionista. In entrambi i casi la figura professionale si caratterizza: per l'assenza di ogni vincolo di subordinazione gerarchica, in quanto il patrono stabile non è un dipendente del tribunale; per una possibilità di libera risoluzione del rapporto; per l'esercizio dell'attività concordato con il tribunale e organizzato senza orari rigidamente prestabiliti; per l'adempimento degli obblighi tributari e fiscali previsti dalla vigente legislazione italiana»: *Determinazione approvata dalla Presidenza circa i Patroni stabili*, 19 gennaio 1998, n. 5, in NCEI 32 (1998) 27.

del lavoro autonomo professionale. Va inoltre evidenziato come tale ufficio sia svolto quasi esclusivamente dai laici.²⁴

2. Il contenuto delle Determinazioni

L'analisi della situazione esistente e le prevedibili necessità dei Tribunali ecclesiastici regionali hanno portato all'elaborazione delle recenti *Determinazioni* del Consiglio Episcopale Permanente e delle successive *Indicazioni* della Presidenza. I testi sono frutto di un lavoro iniziato nel dicembre 2008, all'interno di un costante dialogo fra i Vicari giudiziali dei Tribunali regionali e l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, sentito anche il Consiglio per gli affari giuridici. Va ricordato che i due Tribunali del Vicariato di Roma (prima istanza e appello) fanno riferimento alla disciplina prevista dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II *Ecclesia in Urbe*, del 1° gennaio 1998.

Il testo delle *Determinazioni* opera una distinzione, quanto alla disciplina del rapporto di lavoro, tra le figure del giudice, difensore del vincolo e uditor e quella del patrono stabile.

Per i primi, infatti, è prevista la possibilità, qualora svolgano la loro funzione in modo stabile ed esclusivo, di instaurare un *rapporto di lavoro subordinato*, corrispondente alla configurazione effettiva del lavoro svolto all'interno del Tribunale regionale. Per i fedeli laici che non esercitano tale ufficio in modo stabile ed esclusivo, si prevede il ricorso al contratto d'opera professionale, secondo gli articoli 2222 e seguenti del codice civile, evidenziando il carattere non stabile e non esclusivo dell'attività svolta. Di seguito si presenta nel dettaglio la disciplina del rapporto di lavoro del fedele laico che esercita l'ufficio di giudice; tale disciplina vale, con gli opportuni adattamenti, anche per il difensore del vincolo e l'uditore.

L'aspetto peculiare della *Determinazione* consiste nella possibilità per il fedele, nominato all'ufficio di giudice, di essere assunto dalla Regione ecclesiastica con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni (n. 1). La terminologia usata distingue tra il contratto di lavoro e la nomina a un ufficio ecclesiastico, evitando comunque discrepanze inopportune, come avverrebbe qualora cessasse il tempo previsto dal contratto e non fosse ancora venuto meno l'ufficio di giudice, o viceversa. Il Contratto collettivo nazionale cui far riferimento per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa, è quello per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero (n. 5); al medesimo contratto, infatti, fanno riferimento la maggioranza dei Tribunali per la disciplina del rapporto di lavoro con il personale dipendente nel settore amministrativo. La qualifica prospet-

²⁴ A marzo 2011 solo due Tribunali non hanno attivato il servizio dei patroni stabili; un Tribunale ha solo un patrono stabile; sette Tribunali ne hanno due e nove ne hanno tre. Dei quaranta professionisti, trentanove sono laici e uno solo è sacerdote.

tata (*responsabile di ufficio di particolare importanza*) e il corrispondente livello di inquadramento comporta una notevole professionalità e funzioni di responsabilità; corrisponde quindi agevolmente al compito proprio dei giudici.

La legislazione italiana esige che, trascorso tale periodo di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro si concluda o si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La seconda ipotesi è indicata dalla parte finale del n. 1 della *Determinazione*, garantendo quindi una stabilità di rapporto, continuando l'esercizio dell'ufficio di giudice.

Il contratto di lavoro subordinato può essere a tempo pieno o a tempo parziale; il tempo pieno comporta quaranta ore di lavoro settimanali (n. 3), coerentemente con quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero. Anche tale disposizione innova rispetto alla *Determinazione* del 2003, che prevedeva 36 ore settimanali. Inoltre non vengono specificate le ore di attività istruttoria; si esplicita solamente che queste devono corrispondere a «più della metà» del totale; al riguardo, infatti, vanno considerate la modalità di organizzazione del lavoro, che può variare tra i diversi Tribunali e il diverso impegno che le cause da istruire possono comportare. L'equilibrio della distribuzione del tempo tra preparazione dell'attività istruttoria, lo svolgimento della medesima, la redazione di voti e di sentenze spesso non può essere predeterminata e varia tra le diverse cause.

Il n. 3 specifica – riprendendo con qualche modifica le *Determinazioni* del 2003 – quanto si richiede per l'assunzione: la presentazione del candidato da parte del proprio Ordinario (non più da parte del proprio parroco o di altro giudice), l'esercizio di un biennio di praticantato e la comunicazione previa all'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici. Si evidenzia la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, come elemento integrante del periodo di tirocinio, esplicitando un aspetto importante per qualsiasi operatore del Tribunale.²⁵ Durante il periodo di praticantato si prevede la stipula di un contratto d'opera professionale (n. 7), con il compenso calcolato secondo la misura stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata.

Per i difensori del vincolo (nn. 8-14) e gli uditori (nn. 15-16) è prevista l'ap-

²⁵ L'importanza dello studio «assiduo, scientifico, approfondito» del diritto matrimoniale, che «permetta di penetrare lo spirito della nuova legge» codiciale è stata ricordata da Giovanni Paolo II all'indomani della promulgazione del Codice vigente (*Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1984, in AAS 76 [1984] 645, n. 3). In riferimento non solo ai giudici, ma anche a tutti gli operatori dei Tribunali ecclesiastici, «si deve tener presente che l'aggiornamento professionale [...] contribuisce anche a mantenere alto il loro impegno personale e la loro diligenza professionale nel portare avanti le cause a loro affidate, osservando al riguardo le norme processuali [...]. In questo modo "l'operato istituzionale della Chiesa nei Tribunali" sarà sempre più vicino ai fedeli", e le decisioni giudiziali arriveranno a loro "in tempi ragionevoli"»: A. STANKIEWICZ, *Principi deontologici riguardanti i giudici*, in *Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano 2011, p. 127. L'autore cita l'allocuzione alla Rota Romana di Benedetto XVI del 28 gennaio 2006 (AAS 98 [2006] 138).

plicazione della medesima disciplina del rapporto di lavoro, riprendendo con qualche adattamento quanto già affermato per i giudici. In particolare, muta la qualifica nell'assunzione (*responsabile di progetto*), permettendo una distinzione di livello tra il giudice, il difensore del vincolo e l'uditore. Ai fini del trattamento economico, le due ultime figure sono equiparate.

In continuità con quanto stabilito al n. 5 della *Determinazione concernente la remunerazione dei giudici laici a tempo pieno operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani* del 2003, si stabilisce un tetto al numero di fedeli laici, assunti con contratto di lavoro subordinato, che esercitano l'ufficio di giudice, difensore del vincolo e uditore. Ogni Tribunale ecclesiastico, quindi, può assumere, al massimo, due giudici (n. 4), un difensore del vincolo (n. 11) e un uditore (n. 16). Eventuali eccezioni vengono valutate dalla Presidenza della CEI, a partire da due criteri: l'organico del Tribunale e il numero di cause. In tal modo può essere possibile tenere nella debita considerazione la situazione concreta dei Tribunali, con le loro necessità e con le persone che già svolgono il loro ufficio o vi si stanno preparando, senza trascurare l'aspetto economico coinvolto.

Per quanto riguarda i patroni stabili, la *Determinazione* si prefigge di unificare indicazioni già date in precedenza o seguite nella prassi. In particolare, ribadendo l'autonomia professionale della figura del patrono stabile, si indica, come disciplina del rapporto di lavoro, la stipula di un *contratto d'opera professionale* (n. 1). Per evidenziare ulteriormente l'autonomia dell'operato del patrono stabile, la modalità di calcolo del compenso prevede una parte fissa e una parte variabile, collegata alla quantità dei servizi resi, ossia ai colloqui di consulenza e ai libelli di causa introdotti (n. 5).

3. I Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Sembra utile, infine, evidenziare alcuni aspetti significativi, relativi ai Tribunali ecclesiastici, che possono essere utili per collocare i testi esaminati all'interno dell'operato dei Tribunali regionali.

In primo luogo, è prevedibile che la proposta formulata comporti un maggiore esborso economico da parte dei singoli Tribunali ecclesiastici, con un conseguente incremento del contributo della Conferenza Episcopale Italiana. Nel corso degli anni tale contributo economico destinato ai Tribunali regionali è progressivamente aumentato. Infatti, la modalità di calcolo e di versamento del contributo della Conferenza Episcopale Italiana prevede che il contributo sia calcolato in base al bilancio di previsione per l'anno in corso, ripianando la differenza tra le uscite e le entrate.²⁶ In tal modo si è in-

²⁶ Cfr *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, art. 3 § 2.

teso evidenziare il principio della gratuità e dell'offerta a tutti i fedeli della possibilità di accedere al Tribunale ecclesiastico per introdurre, qualora ne sussistano i presupposti di merito, una causa di nullità matrimoniale. Tale meccanismo, tuttavia, basato sulla possibilità di erogare la somma necessaria al funzionamento di ciascun Tribunale, presuppone un meccanismo virtuoso che riguarda l'amministrazione di tutti i Tribunali regionali, richiedendo a ciascuno la necessaria attenzione a bilanciare in modo equilibrato le risorse a disposizione.

Contemporaneamente, emerge la costante attenzione a disciplinare in modo adeguato il rapporto di lavoro con i fedeli laici che esercitano il loro ufficio all'interno dei Tribunali ecclesiastici regionali, incentivando una disciplina uguale per persone che svolgono identiche attività lavorative e favorendo il ricorso a personale qualificato. Nel prossimo futuro, considerata la penuria di sacerdoti impegnati nei Tribunali regionali, è facile prevedere che si assisterà a un ulteriore incremento dei laici che svolgono la funzione di giudici, difensori del vincolo e uditori. Il progressivo inserimento di fedeli laici nei Tribunali ecclesiastici come giudici, difensori del vincolo e uditori dipende in buona parte dalla diminuzione numerica dei sacerdoti provvisti dei titoli e della preparazione adeguata per operare all'interno dei Tribunali stessi. Non è irrealistico pensare che, senza l'apporto dei laici, alcuni Tribunali ridurrebbero sensibilmente la capacità di istruire e decidere le cause matrimoniali introdotte. Pertanto, la presenza di operatori laici rende possibile ai Tribunali di agire in maniera efficace e continuativa nel tempo, ossia di decidere le cause e di farlo in tempi non eccessivamente lunghi. D'altra parte, non va dimenticato il rischio che i sacerdoti diventino figure marginali nei Tribunali ecclesiastici. All'interno di questo equilibrio si pone l'attenzione a prevedere per tempo la loro formazione per il servizio presso i Tribunali ecclesiastici, come già auspicato dal n. 58 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*; pur essendo una scelta spesso onerosa, specie in situazioni di penuria di sacerdoti, tuttavia è necessaria per l'azione pastorale svolta presso i Tribunali.

Infine, è imprescindibile considerare l'impatto pastorale delle cause di nullità matrimoniale. Sono molte le persone che entrano in contatto, ogni anno, con gli operatori dei Tribunali ecclesiastici. In Italia ogni anno, nell'ultimo quinquennio, sono state decise circa 3.000 cause in primo grado,²⁷ cui possono aggiungersi le cause che, in appello, vengono rinviate a esame ordinario e richiedono un supplemento d'istruttoria. Considerato che per ogni causa

²⁷ Nel 2005 risultano decise o perente 3.025 cause in primo grado; nel 2006 sono 3.116; nel 2007 3.209; nel 2008 3.284; nel 2009 3.136; nel 2010 3.022. I dati delle cause introdotte, decise o perente e pendenti in primo e secondo grado dei Tribunali ecclesiastici italiani sono reperibili nel sito internet www.tribunali ecclesiastici.it.

istruita vengono sentite in media almeno cinque persone (le due parti e tre testimoni), ne risulta che ogni anno circa 15.000 persone vengono a contatto con gli operatori (laici e chierici) dei Tribunali ecclesiastici. A queste, poi, bisogna aggiungere tutti coloro che, per una consulenza previa, si rivolgono a un patrono di fiducia o al patrono stabile. L'importanza pastorale si riferisce anzitutto alla possibilità per il coniuge (o i coniugi) che ha (o hanno) ottenuto la dichiarazione di nullità del matrimonio di contrarre un valido matrimonio e di partecipare pienamente alla vita cristiana. In secondo luogo, si riferisce all'opportunità, nello svolgimento di una causa di nullità matrimoniale, di incontro con molte persone che non hanno rapporti con la Chiesa, in un ambito percepito importante dal punto di vista esistenziale, come quello affettivo e matrimoniale. In questo modo la specifica attività giuridica svolta nell'ambito dei Tribunali ecclesiastici può diventare «una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore [...] nell'attualizzare l'ordine voluto dallo stesso Cristo»²⁸ ed emerge in misura maggiore come «il processo e la sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l'intera compagine ecclesiale e ciò acquista un valore del tutto singolare quando si tratta di pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio, il quale riguarda direttamente il bene umano e soprannaturale dei coniugi, nonché il bene pubblico della Chiesa».²⁹

ADOLFO ZAMBON

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in AAS 82 [1990], p. 874, n.4.

²⁹ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2010, in AAS 102 [2010], p. 111.